



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,  
di architettura e di consulenza tecnico-economica



Presidente

Roma, 12 aprile 2016  
ns. rif.: MCM/prot. n. 67

Gentile  
Ing. Letizia GABRIELLI  
Responsabile del Procedimento  
AGENZIA DEL DEMANIO  
Direzione Regionale Lazio  
Via Piacenza, 3  
00184 ROMA

e p.c. ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE  
Via Minghetti, 10  
00187 ROMA

Oggetto: servizio di progettazione preliminare, definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione finalizzato alla ristrutturazione e alla rifunzionalizzazione del compendio demaniale ubicato in Roma Viale Trastevere 185-189-191

Gentile Ingegnere,

in relazione alla gara in oggetto, anche su segnalazione di Associati interessati a partecipare, desidero formulare alcune osservazioni in merito alla richiesta dei requisiti di partecipazione.

In primo luogo, al paragrafo relativo ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (A4), lett. b del disciplinare di gara, viene richiesto "di aver svolto, negli ultimi dieci anni, due servizi di ingegneria e architettura, relativi a lavori edili su immobili e/o impianti identificabili come: E 21 - edifici e manufatti esistenti; S.04 - strutture, opere infrastrutturali puntuali; IA.01 - impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni; IA.02 - impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni; IA.04 - impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota; T.02 - tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

./.



Representing  
FIDIC in Europe



A tale proposito non appare ben chiaro il motivo per cui si richiede lo svolgimento dei cd. servizi di punta per le citate classi e categorie non specificando l'importo attribuito alle singole classi e categorie di lavori, come peraltro previsto dalla normativa, ex articolo 263 co. 1 lett. c) del Dpr 207/2010. Il disciplinare precisa infatti soltanto che l'importo totale dei lavori non dovrà essere inferiore a 5.945.000,00. La norma del Regolamento dispone invece "l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento".

In secondo luogo, allo stesso paragrafo, viene specificato che l'importo totale dei lavori relativi a ciascuno dei due servizi attestati non dovrà essere inferiore a € 5.945.000,00 pari a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori, riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, unitamente all'indicazione del committente e del soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate".

Tale clausola, dal momento che prevede che il requisito del cosiddetto servizio di punta debba essere soddisfatto con riferimento all'importo di ciascun servizio e non al cumulo degli importi dei due servizi, non risulta in linea con la corrente interpretazione e il vigente orientamento giurisprudenziale. L'articolo 263 comma 1 lett. c) del Dpr 207/2010, relativamente alla dimostrazione dei requisiti tecnici, richiede infatti "l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, ..... per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento", dove per "importo totale" si intende che la somma dei due servizi sia pari ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80. In tal senso si è pronunciata anche l'ANAC che, con parere n. 129 del 25 luglio 2012, ha affermato che la lettura dell'articolo 263 co. 1 lett. c del Dpr 207/2010 depono nel senso che l'importo indicato deve essere riferito "alla somma dei valori dei servizi relativi a ciascuna classe e categoria e non al valore del singolo servizio ... La disposizione regolamentare precisa che tale importo deve essere "calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, e non con riguardo al singolo servizio". L'Autorità ha inoltre aggiunto che la norma deve essere interpretata "nel senso più favorevole ai principi di massima concorrenza e favor participationis".

Alla luce di quanto esposto, Le sarò pertanto grato se vorrà modificare le suddette clausole, conformemente alla normativa vigente, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara ed evitare inutili contenziosi.

Nel ringraziarLa per l'attenzione riservata a questa mia, rimango in attesa di un cortese e urgente cenno di riscontro; per ogni necessità di chiarimento sono a Vostra disposizione gli Uffici dell'Associazione.

Cordiali saluti.



Gabriele Scicolone